

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
PERGINE VALSUGANA (TN)

Rep. n.

CONTRATTO

**PER LA FORNITURA E IL CONFEZIONAMENTO PASTO SERVITO NEI LOCALI
MENSA DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "SAN
VALENTINO" – CITTA' DI LEVICO TERME E/O CON PASTO PRELEVATO
DIRETTAMENTE DALL'UTENTE IN APPOSITO CONTENITORE DALLA
CUCINA DELL'AZIENDA MEDESIMA.**

CIG _____

L'anno _____ (_____), addì _____ (_____) del mese
di _____ (_____) nella sede della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, in Pergine Valsugana (TN), Piazza Gavazzi n. 4
tra

Francesca Carneri nata a Borgo Valsugana (TN) il 04.02.1971 C.F.
CRNFNC71B44B006N, domiciliata per la carica in Pergine Valsugana
(TN), presso la sede legale della Comunità Alta Valsugana e
Bersntol, Piazza Gavazzi n. 4 – C.F. e P.IVA 02143860225, la quale
dichiara di intervenire ed agire nel presente atto in qualità di
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta
Valsugana e Bersntol

e

Fabrizio Uez, nato a Levico Terme il 16.01.1957, nella sua qualità di
Direttore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "San Valentino"
– Città di Levico Terme con sede a Levico Terme, Via Cavour, 65 –
C.F. 81001910223, domiciliato per la carica presso l'Azienda
medesima.

SI PREMETTE CHE

Richiamato il contratto rep. 71 dd. 04.05.2012 avente ad oggetto fornitura e confezionamento pasti per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda.

Con deliberazione n. 185 dd. 31.12.2012 avente ad oggetto "Convenzioni in essere in materia di servizi socio-assistenziali in base all'art. 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007: ricognizione e presa d'atto della loro proroga ex lege alle medesime condizioni".

Con determinazione n. 306 dd. 14.02.2013 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2013 al 31.12.2013.

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 193 dd. 24.12.2013 con oggetto "Atto di indirizzo per proseguimento servizi con contratti in scadenza al 31.12.2013".

Con determinazione n. 73 dd. 21.01.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. "S. Valentino" per il periodo 01.01.2014 al 31.12.2014.

Con determinazione n. 2789 dd. 23.12.2014 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015.

Con determinazione n. 1968 dd. 14.09.2015 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e

Bersntol ha ridotto, per le motivazioni tutte espresse nel provvedimento, l'impegno di spesa per la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2015 al 31.12.2015, assunto con la determinazione sopracitata.

Con delibera n. 218 dd. 29.12.2015 il Comitato Esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha affidato la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016.

Con determinazione n. 2108 dd. 12.10.2016 il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha integrato l'impegno di spesa anno 2016 per la fornitura e confezionamento pasti forniti dall'Azienda A.P.S.P. S. Valentino per il periodo 01.01.2016 al 31.12.2016.

CIO' PREMESSO

I sunnominati contraenti dichiarano di confermare e riconoscere la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Individuazione dei contraenti e dell'attività oggetto del contratto.

La Comunità Alta Valsugana e Bersntol, di seguito denominato Comunità, proroga il contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Valentino", con sede in Levico Terme, Via Cavour n. 65, di seguito denominata Azienda, che accetta di svolgere il servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l'A.P.S.P. "S. Valentino" e/o con pasto prelevato direttamente dall'utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell'azienda secondo i criteri e le modalità stabilite nei successivi articoli.

Art. 2

Prestazioni erogate

Le prestazioni che l’Azienda si impegna a garantire quotidianamente, dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali incluse sono le seguenti:

Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno servito presso i locali mensa dell’Azienda.

I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l’Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi su menù idonei predisposti dall’Azienda; i pasti potranno essere consumati nella sala mensa dell’Azienda nell’orario fissato dalla stessa. L’Azienda si impegna a fornire quanto necessario per il consumo del pasto da parte dell’utente presso la propria struttura.

Fornitura e confezionamento del pasto del mezzogiorno prelevato direttamente dall’utente in apposito contenitore termico di proprietà ed in gestione dell’interessato:

I pasti per gli utenti autorizzati dalla Comunità ad usufruire di tale servizio presso l’Azienda dovranno essere preparati in base alle prenotazioni fatte dagli stessi sul menù predisposto dall’Azienda; i pasti del mezzogiorno potranno essere prelevati dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso i locali dell’Azienda in contenitore fornito pulito dall’utente.

In deroga, per situazioni particolarmente problematiche, potrà essere autorizzata la fornitura ed il confezionamento del pasto serale da parte del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale su relazione motivata dell’assistente sociale titolare del caso in orari concordati con l’Azienda.

Art. 3

Responsabilità – copertura assicurativa

L’Azienda è responsabile dei servizi affidati con il presente contratto.

L’Azienda si impegna a garantire mediante apposita polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione e per l’intera durata del contratto, la copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali, che si potessero verificare nell’espletamento dei servizi oggetto della presente, nei confronti degli operatori, dei volontari, degli utenti o di terzi, anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari o agli utenti, che dovranno altresì essere considerati terzi tra loro.

I massimali di assicurazione non dovranno esser inferiori all’importo di € 1.500.000,00 per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.

Polizza furto, polizza incendio e rischi civili.

L’Azienda si impegna ad attivare la coperatura assicurativa su segnalazione diretta degli utenti di danni subiti o su segnalazione degli stessi da parte della Comunità, e si impegna a comunicare alla Comunità il contenuto della segnalazione dell’utente.

L’Azienda provvede in ogni caso a comunicare alla Comunità l’avvenuto rimborso del danno o l’esito della controversia.

Copia delle polizze sarà depositata presso la Comunità all’atto della firma del presente contratto.

Art. 4

Corrispettivi

Per l’espletamento del servizio di fornitura e confezionamento pasti con pasto servito nei locali mensa presso l’A.P.S.P. “S. Valentino” e/o con pasto prelevato direttamente dall’utente in apposito contenitore direttamente dalla cucina dell’azienda la Comunità corrisponderà mensilmente in via posticipata all’Azienda per il periodo di validità del

presente contratto, un corrispettivo onnicomprensivo unitario nell'importo di € 6,90 + IVA 10% per ogni pasto consumato presso l'Azienda e nell'importo di € 6,00 + IVA 10% per ogni pasto prelevato dalla cucina dell'Azienda in apposito contenitore a cura dell'utente dal lunedì alla domenica, festività infrasettimanali incluse.

I suddetti corrispettivi unitari saranno soggetti a conguaglio attivo o passivo da determinarsi con provvedimento del Responsabile del Servizio Socio – assistenziale a seguito della quantificazione da parte dell'Azienda dei corrispettivi unitari anno 2017 in sede di approvazione del budget annuo.

Nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, sulla base del servizio richiesto ed erogato anno 2016, è prevista la fornitura annua di circa n. 1848 pasti complessivi consumati in struttura e n. 360 pasti complessivi prelevati dall'utente.

Il corrispettivo annuo previsto per i pasti forniti come sopra indicato e salvo conguaglio ammonta a complessivi € 16.402,32 (IVA 10% inclusa).

Art. 5

Durata

Il presente contratto proroga il contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012 per il periodo di un anno dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Qualora prima del 31 dicembre 2017 entrasse in vigore il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007 il contratto verrà revocato e pertanto cesserà i propri effetti allo scadere del 90esimo giorno dalla data che sarà stabilita nel regolamento stesso, salvo la possibilità di ulteriore proroga espressa per il tempo strettamente necessario per poter effettuare i nuovi affidamenti.

La Comunità si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento del

servizio di un ulteriore periodo di 1 anno, nel caso in cui non venisse approvato il regolamento provinciale previsto dall'articolo 53, comma 5, della L.P. n. 13/2007.

Art. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

L' Azienda assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

L' Azienda si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

Art. 7

Piano prevenzione della corruzione e Codice di comportamento

Si dà atto che le disposizioni del piano triennale 2016-2018 di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione giuntale n. 4 dd. 27 gennaio 2016, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di comportamento vigente nella Comunità, approvato con deliberazione giuntale n. 191 dd. 30 dicembre 2014, si applicano anche alla Società, obbligata al loro rispetto dal momento della sottoscrizione del presente contratto, pena risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 8

Spese contrattuali e disposizioni di carattere fiscale

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, tasse ed ogni altra, nessuna esclusa ed eccettuata) sono a carico dell'Azienda.

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 9

Disposizioni finali

Il servizio dovrà svolgersi con la scrupolosa osservanza delle regole, condizioni e modalità previste dal contratto rep. n. 71 dd. 04.05.2012, al quale si rinvia ad eccezione di quanto indicato nel presente atto.

Il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Per la Comunità

Alta Valsugana e Bersntol

LA RESPONSABILE DEL

SERVIZIO SOCIO

ASSISTENZIALE

Francesca Carneri

(Firma digitale)

Per l'Azienda

A.P.S.P. S. Valentino

IL PRESIDENTE

Fabrizio Uez

(Firma digitale)